

D.g.r. 11 ottobre 2021 - n. XI/5377

Convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in Lombardia - 2021

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro»;
- il decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, all'art. 15 il quale prevede che, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in Materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», e, in particolare, l'art. 1, commi 793 e 797 della legge n. 205/2017, riguardante il riparto delle risorse per i centri per l'impiego;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro Dell'Economia e delle Finanze del 5 luglio 2019 - registrato dalla Corte dei Conti in data 19 luglio 2019 con numero 1-2807 e dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 22 luglio 2019 con numero 436 - che ripartisce tra le Regioni a Statuto ordinario le risorse stanziare per gli interventi a favore dei Centri per l'impiego, pari ad Euro 251.000.000,00, di cui € 235.000.000,00 ai sensi dell'articolo 1, comma 793 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, ed € 16.000.000,00 ai sensi del citato articolo 1, comma 797;
- l'art. 12 comma 8 bis del d.l. 4/19 convertito con modificazioni dalla l. 26/2019;
- la comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale sono state trasferite le risorse stanziare per il 2021 ai sensi dell'art. 15 del d.l. 78/2015 e dell'art. 33 del d.lgs. n. 150/2015 Capitolo 1232 p.g. 1 «Contributo alle Regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego» - annualità 2020 che ammontano per la Lombardia ad Euro 26.342.229,75;
- la l.r. 9/2018, di modifica della l.r. 22/2006, concernente il riordino dei Centri per l'Impiego in Lombardia;
- la Convenzione, sottoscritta nel 2020 tra Regione Lombardia, Province Lombarde e Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 1, comma 799 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in Lombardia;
- il decreto del dirigente dell'Unità Organizzativa «Programmazione e coordinamento dei servizi all'impiego» n. 14237 del 20 novembre 2020 con cui è stata impegnata una quota a titolo di anticipo per il 2020 pari a 10.733.988,68 euro;
- il decreto del dirigente dell'Unità Organizzativa «Servizi all'impiego, Prevenzione e gestione crisi aziendali, vertenze e ammortizzatori» n. 4398 del 30 marzo 2021 con cui è stata accertato l'importo complessivo di 26.342.229,75 euro a carico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a titolo di «Contributo alle Regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei Centri per l'Impiego - annualità 2021»;

Vista inoltre la d.g.r. XI/2389 dell'11 novembre 2019 «Approvazione del piano regionale di potenziamento dei centri per l'impiego», così come aggiornata dalla d.g.r. XI/3837 del 17 novembre 2020 e dalla d.g.r. XI/5101 del 27 luglio 2021;

Considerato che la l.r. 9/2018 ha significativamente innovato il quadro normativo, con particolare riferimento alla governance dei servizi al lavoro, alla gestione dei relativi procedimenti e attività, all'inquadramento del personale e finanziamento dei complessivi oneri di funzionamento, prevedendo tra l'altro:

- l'attribuzione alla Regione delle competenze di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività dei Centri

per l'impiego (CPI), compreso il collocamento mirato disabili;

- la delega a Province e Città metropolitana di Milano della gestione dei procedimenti connessi alla gestione dei CPI, compreso il collocamento mirato disabili;
- la possibilità per gli Enti di area vasta di ricorrere ad aziende speciali, enti strumentali o società a capitale pubblico già costituiti alla data del 31 dicembre 2017, con le quali sia stato già sottoscritto uno specifico contratto di servizio per la gestione dei CPI;
- la permanenza del personale dei Centri per l'impiego nei ruoli degli Enti di area vasta;
- l'utilizzo da parte degli Enti area vasta delle proprie risorse strumentali;
- il finanziamento degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni a valere sulle risorse specificamente stanziare sul bilancio regionale;
- il decreto 14237 del 20 novembre 2021 con cui è stata impegnata una quota a titolo di anticipo per il 2020 pari a 10.733.988,68 euro;

Considerato altresì che il comma 11 bis dell'art. 36 della l.r. 22/2006, come modificato dalla l.r. 9/2018, prevede il sostegno regionale a Province e Città Metropolitana per lo svolgimento, secondo quanto previsto all'art. 4 della medesima legge regionale, delle funzioni delegate in materia di servizi al lavoro;

Preso atto che:

- nell'ambito del Piano regionale di Potenziamento dei Centri per l'Impiego è prevista l'immissione in ruolo di nuovo personale fino ad un massimo di 1378 unità da assumere nell'organico delle Province e della Città Metropolitana di Milano;
- a tale fine Regione Lombardia ha avviato un concorso unico regionale le cui procedure si sono concluse con la pubblicazione il 30 settembre 2021 delle graduatorie relative ai profili professionali C1 Operatore del mercato del lavoro e D1 specialista mercato e servizi per il lavoro;
- le immissioni in ruolo nelle Province e nella Città Metropolitana di Milano avverranno a scaglioni e si stima si concluderanno entro febbraio 2022;
- l'art. 46 della legge 106 del 23 luglio 2021 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» autorizza una spesa nel limite di 70 milioni di euro per l'anno 2021 per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019;

Ritenuto di:

- approvare lo schema di Convenzione tra Regione Lombardia, Province Lombarde e Città Metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in Lombardia - 2021, di cui all'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, assicurando la copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 4 della l.r. 22/2006 come modificata dalla l.r. 9/2018, che ammontano complessivamente a euro 26.373.558,77;
- dare atto che con decreto n. 14237 del 20 novembre 2020 è stata già impegnata sul capitolo 15.01.104.11415 una quota a titolo di anticipo per il 2021 pari a 10.733.989,68 euro e che tale quota sarà trasferita entro il 2021;
- dare atto che le risorse finanziarie necessarie per sostenere gli oneri a carico della Regione per l'anno 2021, trovano copertura nel bilancio pluriennale 2021/2023 sul capitolo 15.01.104.11415 per euro 11.639.569,09 (quota statale) e sul capitolo 15.01.104.11684 per euro 4.000.000,00 (quota regionale);
- demandare alla Direzione Generale competente in materia di Formazione e Lavoro di procedere alla sottoscrizione della Convenzione con le Province e la Città metropolitana di Milano, dando atto che in fase di sottoscrizione potranno

Serie Ordinaria n.42 - Lunedì 18 ottobre 2021

essere apportate modifiche non significative, funzionali alla stipula e che non alterino le finalità e l'ammontare complessivo della convenzione;

- demandare alla Direzione Generale competente in materia di Formazione e Lavoro di procedere all'adozione dei provvedimenti successivi, anche in relazione all'integrazione tra le attività previste nella Convenzione e il Piano di Potenziamento;
- attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23, 26, 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- trasmettere il presente provvedimento alle Province lombarde e alla Città Metropolitana di Milano e di darne pubblicazione attraverso il portale regionale della Lombardia;

All'unanimità dei voti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Lombardia, Province Lombarde e Città Metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in Lombardia - 2021, di cui all'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, assicurando la copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui all'art.4 della l.r. 22/2006 come modificata dalla l.r. 9/2018, che ammontano complessivamente a euro 26.373.558,77;

2. di dare atto che con decreto n.14237 del 20 novembre 2020 è stata già impegnata sul capitolo 15.01.104.11415 una quota a titolo di anticipo per il 2021 pari a 10.733.989,68 euro e che tale quota sarà trasferita entro il 2021;

3. di dare atto che le ulteriori risorse finanziarie necessarie per sostenere gli oneri a carico della Regione per l'anno 2021, trovano copertura nel bilancio pluriennale 2021/2023 sul capitolo 15.01.104.11415 per euro 11.639.569,09 (quota statale) e sul capitolo 15.01.104.11684 per euro 4.000.000,00 (quota regionale);

4. di demandare alla Direzione Generale competente in materia di Formazione e Lavoro di procedere alla sottoscrizione della Convenzione con le Province e la Città metropolitana di Milano, dando atto che in fase di sottoscrizione potranno essere apportate modifiche non significative, funzionali alla stipula e che non alterino le finalità e l'ammontare complessivo della convenzione;

5. di demandare alla Direzione Generale competente in materia di Formazione e Lavoro di procedere all'adozione dei provvedimenti successivi, anche in relazione all'integrazione tra le attività previste nella Convenzione e il Piano di Potenziamento;

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23, 26, 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7. di trasmettere il presente provvedimento alle Province lombarde e alla Città Metropolitana di Milano e di darne pubblicazione attraverso il portale regionale della Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —



**CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA,
PROVINCE LOMBARDE E CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO IN
LOMBARDIA
01.01.2021 – 31.12.2021**

VISTI

- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”* e successive modificazioni;
- La legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*, e, in particolare, l’art. 1, commi 794, 797 e 807 della legge n. 205/2017;
- L’art.12 co.8-bis del DL 4/2019 come convertito dalla L.26/2019;
- Il DM 74/2019 del Ministero del Lavoro e politiche sociale relativo al Piano straordinario di potenziamento dei CPI;
- Il DM 59/2020 del Ministero del Lavoro e politiche sociale di modifica del DM 74/2019;
- La comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale sono state trasferite le risorse stanziate ai sensi dell’art. 1, commi 794, 797 e 807 della legge n. 205/2017;
- La LR 9/2018, di modifica della l.r.22/2006, concernente il riordino dei Centri per l’Impiego in Lombardia;

CONSIDERATO che il comma 11 bis dell’art 36 della l.r. 22/2006 come modificato dalla l.r. 9/2018 prevede il sostegno regionale a Province e Città Metropolitana per lo svolgimento delle funzioni delegate in materia di servizi al lavoro;

RITENUTO di stipulare la convenzione per l’anno 2021, assicurando la copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui all’art.4 della l.r. 22/2006 come modificata dalla L.r.9/2018.

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente convenzione disciplina i rapporti, gli obblighi e i relativi oneri finanziari per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art.4 della l.r. 22/2006 come modificata dalla L.r.9/2018.

Art. 2 (Modalità di gestione dei servizi per l'impiego)

1. Le funzioni di cui all'art.4 della l.r. 22/2006 come modificata dalla l.r. 9/2018 sono assicurate, ai sensi del comma 2 dello stesso art.4, mediante le attività svolte dal personale dei servizi al lavoro delle Province lombarde e della Città Metropolitana di Milano, ivi compreso il personale rientrante nei contratti di servizio delle aziende speciali, degli altri enti strumentali o delle società a capitale pubblico.
2. Province e Città Metropolitana assicurano l'aggiornamento dell'elenco del personale coinvolto nello svolgimento delle funzioni di cui all'art.1, anche in ragione del turn-over e delle cessazioni eventualmente intervenute, nelle modalità richieste dalla Regione per ogni singola unità di personale, e relative categorie giuridiche ed economiche, nonché forniscono ogni ulteriore informazione utile e/o necessaria secondo le modalità disposte dalla Regione.
3. La Regione provvede al rimborso alle Province e alla Città Metropolitana di Milano degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui all'art.1.

Art. 3 (Modalità di rimborso degli oneri alle Province/Città Metropolitana)

1. La Regione rimborsa gli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui all'art.1 a valere sulle risorse stanziare nella specifica missione del bilancio regionale, di cui al comma 11bis dell'art.36 della l.r. 22/2006, come modificato dalla l.r. 9/2018, ed in particolare a valere sulle risorse di cui al comma 794 della legge n. 205/2017 e quelle specificatamente stanziare dal bilancio regionale.
2. Gli oneri soggetti a rimborso riguardano la spesa effettuata e riguardano le seguenti voci:
 - a. Personale dipendente di ruolo pubblico;
 - b. Oneri di funzionamento;
 - c. Spese generali.
3. La Regione procede al rimborso entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, sulla base dei dati forniti con le modalità di cui ai successivi articoli e nei limiti di quanto previsto nell'allegato A alla presente Convenzione.

Art. 4 (Personale in servizio presso i Centri per l'impiego)

1. Ai fini del rimborso delle spese del personale di cui all'art.3 co.2 lett.a), si terrà conto della posizione giuridica ed economica rilevata al 31.12.2020, aggiornata a seguito delle cessazioni, dell'applicazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di eventuali progressioni economiche a seguito di selezioni interne (ad es. Progressioni Economiche Orizzontali, o attribuzioni di specifiche responsabilità o di Posizioni organizzative) nell'ambito del tetto fissato dalle norme nazionali per Province e Città Metropolitane.

2. Nell'ambito del rimborso delle spese di cui al comma 1 è compreso il personale di ruolo non direttamente impegnato in attività di politiche del lavoro ma che in forza di un provvedimento dell'Amministrazione svolge la propria attività in via esclusiva a favore del CPI (ad es. addetti alla vigilanza).
3. Il rimborso da parte della Regione dei costi connessi alla gestione del personale non costituisce deroga ai tetti fissati dalle norme statali.

Art. 5 (Oneri di funzionamento)

1. Per il 2021, nei limiti delle risorse disponibili, una volta assicurata la copertura delle spese di cui all'art.4, sono rimborsate:
 - a. la medesima quota delle spese sostenute dalle Amministrazioni per oneri di funzionamento nella misura dell'importo definito in occasione della convenzione per l'anno 2018.
 - b. una quota sostenuta dalle Province e Città metropolitana per la gestione dei contratti di servizio, al fine di garantire la continuità dei servizi per il lavoro ed il rispetto dei Livelli Essenziali di Prestazioni di cui all'art.18 del D.Lgs.150/2015, nelle more degli specifici programmi di rafforzamento e potenziamento di cui al Decreto Legge 78/2015 e al DL 4/2019 come convertito dalla L.26/2019. Rientrano in tale voce gli oneri sostenuti da Città Metropolitana e Provincia di Monza per la gestione dei servizi al lavoro mediante l'utilizzo dei dipendenti a tempo indeterminato delle AFOL di competenza, con rapporti giuridici in essere alla data del 31 dicembre 2020, specificamente impegnati in servizi per il lavoro, sulla base del costo medio applicato a partire dalla convenzione per l'anno 2017 e nelle more dell'apertura del tavolo tecnico, in sede di Conferenza Unificata, che definisca la disciplina delle società partecipate delle Province e Città metropolitane in tema di centri per l'impiego, nella Città metropolitana di Milano e nella Provincia di Monza.
2. Le parti si impegnano, nell'ambito del gruppo di lavoro i cui all'art. 7, a concordare la definizione di modalità univoche di determinazione e razionalizzazione del calcolo degli oneri di funzionamento da applicare a partire dalla Convenzione per il 2022, anche nella prospettiva del potenziamento in corso.

Art. 6 (Spese generali)

1. Per il 2021 la quota per le spese generali è pari al 4% delle risorse erogate per le spese del personale.

Art.7

(Interventi per il potenziamento e per garantire la continuità dei servizi per il lavoro)

1. Al fine di assicurare un idoneo potenziamento delle infrastrutture informatiche, migliorare le strutture e garantire i LEP, le Province e la Città metropolitana sono destinatarie delle risorse finalizzate al potenziamento dei Centri per l'impiego ai sensi dell'art.12 della L.26/2016 (conversione DL4/2019) 4 comma 17 della l.r.12/2018, secondo le indicazioni previste nel Piano straordinario di potenziamento di cui al DM 74/2019, così come modificato dal DM 59/2020. In

tale contesto sono già state trasferite le quote di specifiche risorse da destinare all'acquisizione temporanea di personale nelle more dell'espletamento dei concorsi.

2. Nelle more del potenziamento dei Centri per l'impiego, le Province e la Città metropolitana, al fine di assicurare l'erogazione dei LEP:
 - a. possono utilizzare per la gestione del collocamento mirato un'ulteriore quota di assistenza tecnica assegnata a valere sul del Fondo disabili 2020;
 - b. assicurano le necessarie sinergie con le ulteriori risorse regionali disponibili e le risorse di derivazione comunitaria erogate da Regione per la partecipazione ai programmi di politica attiva.
3. Le parti si impegnano a costituire un gruppo di lavoro per assicurare il raccordo tra le modalità di gestione per i servizi del lavoro definite nell'ambito della Convenzione e il Piano di potenziamento, inclusa la definizione delle modalità di calcolo degli oneri di funzionamento di cui all'Art. 5 e di indicatori di monitoraggio delle attività svolte dai Centri per l'Impiego relativamente ai seguenti ambiti:
 - a. Realizzazione dei LEP e platea raggiunta;
 - b. Attuazione dei meccanismi di condizionalità, di cui all'art. 21 del D.lgs.150/15, anche in riferimento al RdC;
 - c. Monitoraggio delle politiche attive regionali attivate;
 - d. Utilizzo dei trasferimenti delle risorse statali e regionali;
 - e. Avvio di progettualità e partnership anche innovative.

Art.8 (Durata della Convenzione)

1. La durata della presente convenzione ha validità dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
2. La convenzione può essere modificata prima della scadenza per recepire gli adattamenti rivenienti dal quadro normativo.

Letto e sottoscritto per accettazione in modalità elettronica ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii.

Data_____

Regione Lombardia	_____
Città Metropolitana di Milano	_____
Provincia di Bergamo	_____
Provincia di Brescia	_____
Provincia di Cremona	_____
Provincia di Como	_____
Provincia di Lecco	_____

Provincia di Lodi	
Provincia di Mantova	
Provincia di Monza Brianza	
Provincia di Pavia	
Provincia di Sondrio	
Provincia di Varese	

Allegato A

GESTIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 2021*(art.36 co. 11 bis della L.r.22/2006)*

Provincia/CM	Annualità 2021
Bergamo	2.458.668,49
Brescia	3.010.585,58
Como	1.131.146,11
Cremona	2.177.993,36
Lecco	1.052.733,27
Lodi	797.262,54
Mantova	1.524.256,35
Milano	8.136.642,17
Monza	1.720.835,12
Pavia	1.215.391,28
Sondrio	584.751,38
Varese	2.563.293,11
Totale	26.373.558,77